



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Lo scioglimento anticipato dei consigli comunali nella Regione Friuli Venezia Giulia

Vademecum ad uso degli amministratori,
dei funzionari degli enti e dei commissari



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione

Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale

Via Sabbadini, 31 – 33100 Udine

Direttore Annamaria Pecile

Pubblicazione a cura di Chiara Fabbro e Barbara Ribis

Elaborazione grafica di Rosa Maria Fantini

Edizione dicembre 2018

La pubblicazione è reperibile in internet all'indirizzo:

<http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/>, menu "Pubblicazioni"

Sommario

| | |
|---|-----------|
| 1. La normativa applicabile nella Regione Friuli Venezia Giulia | 3 |
| 2. Indicazioni operative per i casi di competenza regionale | 7 |
| 2.1. Comunicazione al Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale da parte dell'ente | 7 |
| 2.2. Decreto di sospensione del consiglio | 7 |
| 2.3. Decreto di scioglimento del consiglio | 7 |
| 3. Cause che determinano lo scioglimento del consiglio comunale | 9 |
| 3.1. Le dimissioni del sindaco | 9 |
| 3.2. La mozione di sfiducia al sindaco | 10 |
| 3.3. Dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri assegnati | 11 |
| 3.4. Mancata approvazione del bilancio nei termini | 12 |
| 4. Le questioni più rilevanti | 14 |
| 4.1. Il vicesindaco reggente | 14 |
| 4.2. Il commissario straordinario | 16 |
| 5. Appendice normativa | 21 |
| 6. Documentazione | 29 |
| Consiglio di Stato – Sezione I, parere 14 giugno 2001, n. 501/2001 | 29 |

1. La normativa applicabile nella Regione Friuli Venezia Giulia

La Regione Friuli Venezia Giulia ha competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali¹, la quale comprende anche l'ambito del controllo nei confronti di tali enti². Alla Regione spettano altresì i provvedimenti amministrativi relativi al controllo sugli organi degli enti locali, salvo quelli adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico³.

Il legislatore regionale, con la legge 4 luglio 1997, n. 23, ha previsto che, per lo scioglimento e la sospensione dei consigli comunali nonché per la rimozione e la sospensione degli amministratori degli stessi, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, continua a trovare applicazione la normativa allora vigente (articoli 37, 37-bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142)⁴.

I provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e di nomina dei relativi commissari sono adottati dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

Nei casi di scioglimento che comportano la nomina di un commissario straordinario, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa dell'ente, può essere disposta la sospensione dei consigli comunali nelle more dell'emanazione del decreto di scioglimento: i provvedimenti di sospensione dei consigli e di nomina dei relativi commissari sono adottati dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

Rimangono di competenza degli organi dello Stato i provvedimenti adottati per gravi motivi di ordine pubblico o in forza della normativa antimafia⁵.

Per i casi di scioglimento dei consigli degli enti locali non trova, pertanto, applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia la disciplina dettata dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvo che per i casi di provvedimenti adottati per gravi motivi di ordine pubblico (articolo 141) e per quelli conseguenti a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (articoli 143 e seguenti), di competenza degli organi statali.

Di conseguenza, in base alla normativa vigente in Regione, si possono verificare i casi di scioglimento dei consigli indicati nelle tabelle nn. 1, 2 e 3.

¹ Articolo 4, primo comma, n. 1 bis), dello Statuto di autonomia (adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), introdotto dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.

² Articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (norme di attuazione statutaria).

³ Articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9/1997.

⁴ Articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

⁵ Articolo 23, comma 2, della legge regionale 23/1997.

Tabella n. 1)

**Fattispecie, di competenza regionale, in cui a seguito dello scioglimento l'ente è retto dal vicesindaco
(articolo 6, comma 2, prima parte, del decreto legislativo 9/1997;
articolo 23 della legge regionale 23/1997)**

| Casi che determinano lo scioglimento del consiglio | Organo competente per lo scioglimento del consiglio | Organo che regge l'ente | Normativa di riferimento |
|---|--|--|--|
| Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco | Presidente della Regione, con decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali | Le funzioni del sindaco sono esercitate dal vicesindaco ⁶ . Sino alle elezioni, il consiglio (sebbene sciolto) e la giunta (sebbene decaduta) rimangono in carica | Articoli 37-bis e 39 della legge 142/1990, come vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 23/1997 |

⁶ Si evidenzia, al riguardo, che il subentro del vicesindaco nelle funzioni del sindaco è automatico. Lo stesso opera infatti *ex lege* (articolo 37-bis, comma 1, L. 142/1990), senza che sia necessaria l'adozione di alcun provvedimento di nomina.

Tabella n. 2)

**Fattispecie, di competenza regionale, che comportano
la nomina di un commissario straordinario**

**(articolo 6, comma 2, prima parte, del decreto legislativo 9/1997;
articolo 23 della legge regionale 23/1997)**

| Casi che determinano lo scioglimento del consiglio | Organo competente per la sospensione | Organo competente per lo scioglimento | Organo che regge l'ente | Normativa di riferimento |
|--|--|--|--|--|
| Approvazione di una mozione di sfiducia del sindaco | Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, con decreto | Presidente della Regione, con decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali | Commissario provvisorio (durante la sospensione) Commissario straordinario (a seguito dello scioglimento) | Articoli 37 e 39 della legge 142/1990, come vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 23/1997 |
| Compimento da parte del consiglio di atti contrari alla Costituzione | | | | |
| Gravi e persistenti violazioni di leggi | | | | |
| Cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri assegnati | | | | |
| Riduzione del consiglio alla metà dei componenti per impossibilità di surroga | | | | |
| Mancata approvazione del bilancio nei termini | | | | |

Tabella n. 3)

Fattispecie, di competenza statale, che comportano la nomina di un commissario straordinario o di una commissione straordinaria

(articolo 6, comma 2, ultima parte, del decreto legislativo 9/1997)

| Casi che determinano lo scioglimento del consiglio | Organo competente per la sospensione | Organo competente per lo scioglimento | Organo che regge l'ente | Normativa di riferimento |
|---|---|--|--|---|
| Scioglimento per gravi motivi di ordine pubblico | Prefetto territorialmente competente | Presidente della Repubblica, con decreto, su proposta del Ministro dell'interno | Commissario provvisorio (durante la sospensione) Commissario straordinario (a seguito dello scioglimento) | Articolo 141 del decreto legislativo 267/2000 |
| Scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso | Prefetto territorialmente competente | Presidente della Repubblica, con decreto, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri | Commissari provvisori (durante la sospensione) Commissione straordinaria (a seguito dello scioglimento) | Articoli 143 e 144 del decreto legislativo 267/2000 |

2. Indicazioni operative per i casi di competenza regionale

2.1. Comunicazione al Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale da parte dell'ente

Qualora presso un Comune si verifichi una delle cause di scioglimento dei consigli per le quali i relativi adempimenti sono demandati ad organi della Regione (tabelle nn. 1 e 2), l'ente ne dà tempestiva comunicazione al Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, il quale, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363, "*cura gli adempimenti in materia di controllo sugli organi degli Enti locali e gli interventi volti a garantire il funzionamento degli Enti locali*"⁷.

La comunicazione è normalmente effettuata dal segretario comunale ma, in caso di assenza o impedimento dello stesso, può essere indifferentemente eseguita da altro funzionario o da un amministratore dell'ente locale.

Il Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio, curando la predisposizione degli atti necessari.

*Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio affari istituzionali e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31*

telefono: + 39 0432 555541; +39 0432 555455

fax: + 39 0432 555525; + 39 0432 555237

pec: autonomielocali@certregione.fvg.it

e-mail: elettorale@regione.fvg.it

2.2. Decreto di sospensione del consiglio

Qualora si tratti di un caso di scioglimento che comporta la nomina di un commissario straordinario (tabella n.2), in attesa dell'emanazione del decreto di scioglimento, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, sussistendo motivi di grave e urgente necessità⁸, atteso che deve essere assicurata la continuità dell'azione amministrativa dell'ente, può disporre con decreto la sospensione del consiglio, per una durata comunque non superiore a novanta giorni, nominando un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente (commissario "provvisorio").

2.3. Decreto di scioglimento del consiglio

Il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, decreta lo scioglimento del consiglio (tabelle nn. 1 e 2).

⁷ La deliberazione della Giunta regionale n. 1363/2018, come modificata con deliberazioni 27 luglio 2018, n. 1429 e 24 agosto 2018, n. 1568, reca "*Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative*".

⁸ Articolo 39, comma 7, della legge 142/1990.

Qualora il consiglio sia stato sospeso (tabella n. 2), il decreto di scioglimento deve essere adottato entro il termine di novanta giorni dalla data del decreto di sospensione: in tal caso, nel decreto si provvede alla nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, il quale subentra al commissario "provvisorio"⁹.

Il decreto di scioglimento è trasmesso, oltre che all'ente interessato, al Commissario del Governo nella Regione ed al competente Ufficio territoriale del Governo, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

⁹ Peraltro si segnala che, nella prassi della nostra Regione, il decreto di nomina del commissario straordinario conferma, di norma, il soggetto già precedentemente individuato nel decreto di sospensione quale commissario provvisorio.

3. Cause che determinano lo scioglimento del consiglio comunale

Rilevate, nei paragrafi precedenti, le diverse ipotesi il cui verificarsi determina lo scioglimento del consiglio comunale, di seguito si esaminano tra esse quelle che, per le loro caratteristiche, si ritiene presentino specifici profili di interesse meritevoli di autonoma disamina. In particolare, vengono prese in considerazione le fattispecie delle dimissioni del sindaco, della mozione di sfiducia al sindaco, delle dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentate al protocollo dell'ente dalla metà più uno dei consiglieri assegnati e della mancata approvazione del bilancio nei termini.

3.1. Le dimissioni del sindaco

Per effetto del rinvio operato dall'articolo 23 della legge regionale 23/1997, nella Regione Friuli Venezia Giulia, in luogo dell'articolo 53 del decreto legislativo 267/2000, trova applicazione l'articolo 37-*bis* della legge 142/1990, così come vigente alla data di entrata in vigore della norma regionale succitata. In forza di tale disposizione nella nostra Regione, quanto al caso di dimissioni del sindaco, vige una disciplina differente rispetto a quanto prescritto dal D.Lgs. 267/2000. Le dimissioni del sindaco, infatti, non determinano lo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario¹⁰, bensì, in forza del disposto di cui al citato articolo 37-*bis* della legge 142/1990 comportano che le sue funzioni siano esercitate dal vicesindaco. Il consiglio (sebbene sciolto) e la giunta (sebbene decaduta) rimangono in carica con pienezza di poteri, di talché si realizza un'ipotesi di "scioglimento fittizio" degli organi comunali, che di fatto continuano ad esercitare le loro funzioni sino alle elezioni¹¹.

Il comma 3 dell'indicato articolo 37-*bis* prescrive, poi, che le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono l'effetto della decadenza della giunta e dello scioglimento del consiglio trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione in consiglio.

- **Efficacia dell'atto di dimissioni del sindaco**

Stante il tenore letterale della disposizione di cui all'articolo 37-*bis* della legge 142/1990, le dimissioni hanno termini di maturazione ed acquisizione di efficacia ampi, in quanto prevedono un certo lasso di tempo che dia spazio ai tentativi di risoluzione delle problematiche che le hanno indotte.

Pertanto, fino al compimento del predetto termine di venti giorni le dimissioni, pur validamente adottate, non esplicano alcuna efficacia. Il mandato del sindaco deve, infatti, intendersi scaduto alla data in cui le dimissioni sono divenute irrevocabili. Sino a tale momento il sindaco permane nella pienezza dei suoi poteri.

¹⁰ Articolo 53, comma 3, del TUEL.

¹¹ Si segnala peraltro che, ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del TUEL, i consigli dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali si limitano ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

- **Modalità di presentazione dell'atto di dimissioni e computo dei termini**

Con specifico riferimento alle modalità di presentazione dell'atto di dimissioni, si ritiene che le stesse, per essere efficaci, debbano essere presentate al protocollo del comune. Il *dies a quo* per il computo del termine di venti giorni di cui al predetto articolo 37-bis per l'irrevocabilità e l'acquisizione di efficacia delle stesse, pertanto, si identifica nel giorno in cui le dimissioni vengono assunte al protocollo dell'ente, non essendo necessaria né sufficiente la loro presentazione nel corso di una seduta consiliare. Si reputa, infatti, di condividere il costante orientamento che il Ministero dell'interno¹² ha espresso in tal senso in relazione alla disposizione, di analogo contenuto, di cui all'articolo 53 del TUEL.

Per quanto riguarda il computo del termine, si applica il principio sancito dall'articolo 2963, comma 2, del codice civile, in base al quale non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale; tale concetto è ribadito altresì dall'articolo 155, comma 1, del codice di procedura civile, il quale dispone che nel conteggio dei termini a giorni e ad ore si escludono il giorno e l'ora iniziali. Pertanto, le dimissioni potranno essere revocate fino alle ore 24.00 del ventesimo giorno e diventeranno efficaci ed irrevocabili alle ore 00.01 del ventunesimo giorno.

3.2. La mozione di sfiducia al sindaco

Per effetto del rinvio operato dall'articolo 23 della legge regionale 23/1997, nella Regione Friuli Venezia Giulia, in luogo dell'articolo 52 del decreto legislativo 267/2000, trova applicazione l'articolo 37 della legge 142/1990.

Il comma 2 dell'indicato articolo prescrive che il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco. Si precisa che la previsione secondo cui il sindaco non viene computato nel calcolo del *quorum* necessario affinché la mozione di sfiducia venga approvata è stata introdotta nell'articolo 37 della legge 142/1990 dall'articolo 11, comma 5, della legge 3 agosto 1999, n. 265. Pur sussistendo un rinvio di carattere "statico" da parte dell'articolo 23 della legge regionale 23/1997 all'articolo 37 della legge 142/1990, la novella appare applicabile anche nella nostra Regione, in quanto con tale integrazione il legislatore ha inteso interpretare e chiarire un punto controverso, senza innovare la fonte normativa.

L'articolo 37 in commento prescrive, poi, che la mozione debba essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario.

- **Quorum necessario per la sottoscrizione della mozione di sfiducia al sindaco**

Circa la determinazione del numero di consiglieri necessario per la sottoscrizione della mozione di sfiducia, che la legge citata indica in almeno due quinti, senza computare a tal fine il sindaco, nel caso in cui il numero risultante sia decimale, con conseguente necessità di procedere all'arrotondamento, si discute circa quale criterio applicare, ponendosi l'alternativa tra l'arrotondamento all'unità superiore o quello aritmetico. Mentre il primo consiste nel ritenere

¹² Si vedano i pareri del 12 marzo 2015 e del 20 maggio 2014.

necessario un numero di sottoscrizioni pari all'unità superiore rispetto a quello decimale risultante dal calcolo matematico, il criterio dell'arrotondamento aritmetico implica, invece, che in caso di cifra decimale uguale o inferiore a 50, l'arrotondamento debba essere effettuato per difetto, mentre nel caso in cui la cifra decimale sia superiore a 50 si arrotondi per eccesso.

In tale fattispecie, si ritiene preferibile procedere con l'arrotondamento all'unità superiore, in quanto applicando un arrotondamento aritmetico non verrebbe rispettata la disposizione che richiede la sottoscrizione di almeno due quinti dei consiglieri assegnati¹³.

- **Tempistica del procedimento di mozione di sfiducia**

Con riferimento alla tempistica del procedimento in esame, l'articolo 37 della legge 142/1990 ha previsto che la mozione di sfiducia debba essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Si tratta di una disposizione chiaramente intesa a cristallizzare lo svolgimento del procedimento di sfiducia entro un arco temporale limitato.

Il termine minimo di dieci giorni, prima del quale la proposta non deve essere sottoposta a discussione, si configura come preordinato a facilitare eventuali trattative politiche per tentare il superamento del contrasto tra il capo dell'amministrazione e i consiglieri proponenti (nel qual caso la mozione potrebbe anche essere ritirata), mentre il termine massimo di trenta giorni è inteso ad evitare che l'argomento possa essere eccessivamente differito e, quindi, sottratto alla discussione dell'organo competente a decidere entro un ragionevole arco temporale.

Si ritiene che il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione per la messa in discussione sia da considerare perentorio, con la conseguenza che, una volta decorso, non può più farsi luogo all'adempimento in questione. Un tanto se si considera la gravità delle conseguenze disposte dalla norma in esame che prevede, in caso di approvazione della mozione, lo scioglimento del consiglio¹⁴.

3.3. Dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri assegnati

Per effetto del rinvio operato dall'articolo 23 della legge regionale 23/1997, nella Regione Friuli Venezia Giulia, in luogo dell'articolo 141 del decreto legislativo 267/2000, trova applicazione l'articolo 39 della legge 142/1990, così come vigente alla data di entrata in vigore della norma regionale succitata.

Il comma 1 dell'indicato articolo prevede che i consigli comunali vengano sciolti quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per *“cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco”* (articolo 39, comma 1, lett. b), n. 2)).

¹³ Corre peraltro l'obbligo di segnalare che, secondo il Ministero dell'interno, in mancanza di apposite prescrizioni statutarie o regolamentari, sarebbe applicabile il criterio dell'arrotondamento aritmetico (si vedano i pareri 4 agosto 2015 e 13 ottobre 2009, consultabili all'indirizzo <http://autonomie.interno.it/pareri>).

¹⁴ In questo senso Ministero dell'interno, parere del 13 novembre 2009. Si segnala, tuttavia, che secondo alcuni autori (AA.VV., *“Commento al Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali”*, Maggioli editore, 2000, pag. 320 e segg.) il termine ultimo di trenta giorni dalla presentazione della mozione di sfiducia avrebbe carattere perentorio per la sola *“messa in discussione”*, non anche per la sua approvazione. Ad ogni modo, nel caso in cui la discussione, già iniziata nel corso della seduta del consiglio entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della mozione, sia rinviata ad altra seduta, l'approvazione dovrebbe intervenire entro termini ragionevolmente brevi.

- **Modalità di presentazione**

Circa le modalità di presentazione dell'atto di dimissioni trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 38 del decreto legislativo 267/2000 il quale dispone che *“le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci”*.

In considerazione degli adempimenti formali previsti dalla citata normativa, intesi a garantire l'autenticità e l'attualità della volontà del consigliere di dimettere la carica, si ritengono prive di efficacia le dimissioni presentate con modalità diverse da quelle previste dalla legge.

Specifico requisito richiesto dall'articolo 39 della legge 142/1990 è quello dell'unicità del contesto temporale di presentazione delle dimissioni della metà più uno dei componenti il consiglio comunale (sindaco escluso). Tale adempimento è rispettato dalle dimissioni rassegnate con unico atto – ipotesi nella quale la contestualità temporale è data dall'unicità del documento – o, nel caso di dimissioni presentate con atti separati, dalla contestualità delle stesse. I diversi atti devono, in altri termini, essere presentati tutti insieme (*“contemporaneamente”*, cioè in fascio) al protocollo comunale. In tal caso la contemporaneità richiesta dalla legge è soddisfatta dalla presentazione *“contestuale”* nel tempo da parte dei consiglieri, cioè avvenuta nello stesso momento giuridicamente inteso, ossia con protocolli caratterizzati dalla stretta sequenza numerica¹⁵.

- **Invalidità di alcune dichiarazioni di dimissioni: conseguenze**

Nel caso in cui alcune dichiarazioni di dimissioni presentate siano invalide si pone la questione delle conseguenze che tale invalidità produce sulle dichiarazioni presentate dagli altri amministratori locali. Si ritiene che anche le altre dichiarazioni validamente espresse perdano di efficacia, ferma la possibilità da parte dei consiglieri interessati di reiterare la loro volontà dimissionaria. Ciò in ragione della natura di atto collettivo delle dimissioni in riferimento, le quali risulterebbero invalide stante il mancato raggiungimento dello scopo cui le stesse sono preordinate. In altri termini, la natura giuridica dell'atto contestuale di dimissioni dei consiglieri configura un atto solidale collettivo che unifica una pluralità di dimissioni in un fine specifico e convenuto. Proprio in quanto atto unico, è in grado di attribuire forza giuridica ad una pluralità di dimissioni, comunicate contestualmente proprio per ottenere un fine comune, già concordato tra i dimissionari ed identificato nello scioglimento dell'organo consiliare¹⁶.

3.4. Mancata approvazione del bilancio nei termini

Per effetto del rinvio operato dall'articolo 23 della legge regionale 23/1997, nella Regione Friuli Venezia Giulia, in luogo dell'art. 141 del decreto legislativo 267/2000, trova applicazione l'articolo 39 della legge 142/1990, così come vigente alla data di entrata in vigore della norma regionale succitata.

¹⁵ Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 6 maggio 2003, n. 2382; Ministero dell'interno, parere del 4 dicembre 2010.

¹⁶ T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, sentenza del 31 gennaio 2008, n. 119.

Il comma 1 dell'indicato articolo prevede che i consigli comunali vengano sciolti quando non sia approvato nei termini il bilancio (art. 39, comma 1, lett. c)).

Nel caso di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini, l'eventuale sospensione e lo scioglimento del consiglio sono preceduti da una specifica fase procedimentale. In particolare, ai sensi degli articoli 39 e 40, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18:

- a) in caso di mancata approvazione dei documenti contabili secondo la tempistica prevista dalla legge, entro i sette giorni successivi l'ente locale trasmette alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali una relazione in ordine alle motivazioni dell'inadempimento. La mancata trasmissione della relazione nei modi e termini previsti può comportare l'avvio di una verifica regionale per accertare le motivazioni dell'inadempimento;
- b) qualora sia scaduto il termine per l'approvazione del bilancio e la giunta comunale non abbia predisposto il relativo schema oppure qualora dalla relazione o dalle verifiche di cui al precedente punto a) emerga l'impossibilità per l'organo esecutivo dell'ente locale di predisporlo entro i venti giorni successivi alla scadenza, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida con un termine non inferiore a sette giorni, nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio;
- c) se il consiglio comunale non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta o dal commissario, verificata l'impossibilità dell'ente locale di adottarlo autonomamente in base alla relazione o alle verifiche regionali, l'Assessore regionale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione. Decorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore regionale procede allo scioglimento del consiglio e nomina il commissario per la gestione provvisoria dell'ente locale, il quale provvede all'adozione del bilancio.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 18/2015, il medesimo *iter* deve essere seguito anche nei casi di mancata approvazione del rendiconto di gestione e del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

4. Le questioni più rilevanti

Premesso che, nei casi di scioglimento o di sospensione del consiglio, l'attività dell'ente prosegue ordinariamente, in base al principio della continuità e dell'indifferibilità dell'azione amministrativa, le questioni più rilevanti che si pongono riguardano, in particolare, la determinazione dell'ampiezza dei poteri dell'organo che regge temporaneamente l'ente (vicesindaco oppure commissario, a seconda dei casi), nonché le prerogative spettanti agli stessi in relazione all'esercizio della carica pubblica.

Si affrontano, di seguito, le problematiche ritenute maggiormente significative, strutturando l'esposizione in paragrafi riguardanti, rispettivamente, il vicesindaco reggente ed il commissario straordinario.

4.1. Il vicesindaco reggente

4.1.1. Subentro del vicesindaco reggente

Il subentro del vicesindaco nelle funzioni del sindaco è automatico. Lo stesso opera infatti *ex lege* (articolo 37-bis, comma 1, della legge 142/1990), senza che sia necessaria l'adozione di alcun provvedimento di nomina, con decorrenza dal momento in cui si è verificato l'impedimento permanente, la rimozione o il decesso del sindaco ovvero dal momento in cui sono diventate efficaci le dimissioni dallo stesso presentate¹⁷.

Affinché sia assicurata la piena funzionalità dell'ente, atteso che nell'ipotesi della vicarietà nessuna norma identifica gli atti riservati al titolare della carica e vietati a chi lo sostituisce, non è dato riscontrare una configurazione restrittiva dei poteri affidati al sostituto. La preposizione alla carica in cui si è realizzata la vacanza implica, anzi, l'attribuzione al sostituto di tutti i poteri del titolare, con la sola limitazione temporale connessa alla vacanza stessa, di talché il vicesindaco (al pari della giunta e del consiglio) è legittimato, per quanto di sua competenza, a compiere tutti gli atti occorrenti nella pienezza dei suoi poteri.

4.1.2. Poteri del vicesindaco reggente

Il vicesindaco può svolgere con pienezza di poteri tanto le funzioni di vertice politico dell'Amministrazione, quanto quelle di Ufficiale di Governo. Il Consiglio di Stato si è espresso in questo senso nel parere n. 501/2001 del 14 giugno 2001, ove sono state affrontate diverse problematiche concernenti la figura del vicesindaco reggente.

- **Possibilità per il vicesindaco reggente di nominare nuovi assessori o revocarli**

Secondo il Consiglio di Stato¹⁸, considerato che l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa dell'ente locale richiede che in ogni momento vi sia un soggetto giuridicamente legittimato ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari all'interesse pubblico, è inevitabile

¹⁷ Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 37-bis della legge 142/1990 al comma 3 prescrive che le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono l'effetto della decadenza della giunta e dello scioglimento del consiglio trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione in consiglio.

¹⁸ Si veda il parere n. 501/2001, cit.

riconoscere al vicesindaco reggente pienezza di poteri anche per quanto concerne la nomina o la revoca degli assessori.

In particolare, qualora lo statuto comunale preveda un numero fisso di assessori, il vicesindaco reggente può nominare un nuovo assessore riportando la compagine dei componenti della giunta al numero determinato dallo statuto. Infatti, pur conservando il vicesindaco reggente la propria veste di assessore, con la mancanza del sindaco la giunta si troverebbe, comunque, con un componente in meno¹⁹.

- **Divieto per il vicesindaco reggente di attribuire ad altro assessore la funzione di vicesindaco**

Il vicesindaco reggente continua ad occupare la posizione formale di vicesindaco, che non può dunque essere attribuita ad altro assessore. Il vicesindaco reggente non può, pertanto, designare un sub-sostituto²⁰.

- **Divieto per il coniuge, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del vicesindaco reggente di far parte della giunta**

La norma (articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 267/2000) che preclude al coniuge, ai discendenti, ai parenti e affini entro il terzo grado del sindaco di far parte della giunta si applica anche al vicesindaco reggente. La disposizione, pur essendo ricompresa nell'ambito delle incompatibilità (normalmente di stretta interpretazione), in realtà disciplina l'aspetto strutturale dell'organo, in quanto correlato al buon andamento e al trasparente esercizio della funzione dello stesso: di conseguenza il divieto, in quanto volto a prevenire i potenziali conflitti di interesse derivanti dalla presenza in giunta di soggetti legati a chi svolge in concreto le funzioni di capo dell'amministrazione, deve essere applicato anche al caso della sostituzione²¹.

- **Divieto per il vicesindaco reggente, che sia assessore esterno, di presiedere le sedute del consiglio**

Secondo un principio generale, la presidenza di un collegio non può essere assunta da un soggetto che non ne faccia parte. In tal caso le sedute del consiglio sono presiedute dal consigliere anziano (come individuato nello statuto o nel regolamento).

4.1.3. Sostituzione temporanea del vicesindaco reggente

Si ritiene che, in caso di assenza o impedimento temporaneo del vicesindaco reggente, l'ente dovrebbe prevedere, in sede regolamentare, la sostituzione dello stesso da parte di un assessore, ad esempio, in base al criterio dell'anzianità per età o a quello dell'ordine di indicazione adottato dal sindaco all'atto della nomina. Qualora manchi una disposizione regolamentare in tal senso, si ritiene che, in base al principio di continuità dell'azione amministrativa, si possa comunque procedere all'individuazione di un sostituto. Di conseguenza, sembra possibile che il vicesindaco reggente

¹⁹ Così Ministero dell'interno, parere del 22 ottobre 2008.

²⁰ Consiglio di Stato, parere n. 501/2001, cit.

²¹ Ancora Consiglio di Stato, parere n. 501/2001, cit.

indichi con proprio atto l'assessore destinato a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento temporaneo²².

4.1.4. Impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni o decesso del vicesindaco reggente

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni o decesso del vicesindaco reggente l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali nomina con decreto, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge regionale 23/1997, un commissario per l'esercizio delle funzioni del sindaco, della giunta e del consiglio fino al rinnovo degli organi ordinari²³.

4.1.5. Indennità di funzione e permessi spettanti al vicesindaco reggente

Al vicesindaco reggente, per il periodo di concreto esercizio dei pieni poteri sostitutivi, compete un'indennità di importo pari a quella goduta dal sindaco, atteso che la misura dell'indennità si correla essenzialmente alla funzione svolta dal percipiente e non alla qualifica da questi rivestita²⁴.

Si ritiene che al vicesindaco reggente spettino gli stessi permessi riconosciuti al sindaco. In particolare, ad esso è riconosciuto il diritto, previsto specificamente dall'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 267/2000 per il sindaco, di assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di 48 ore lavorative al mese.

4.2. Il commissario straordinario

4.2.1. Poteri del commissario straordinario

Al commissario straordinario, in base alla legge e al decreto di scioglimento del consiglio comunale e di nomina del commissario stesso, sono conferiti i poteri spettanti al sindaco, al consiglio e alla giunta. Il commissario straordinario può pertanto svolgere, in linea di massima, tutte le attività di competenza degli organi che sostituisce²⁵. Il commissario adotta tutti i provvedimenti di competenza degli organi di governo dell'ente fino alla ricostituzione degli organi elettivi, salvo eventuali limitazioni dettate, caso per caso, dal provvedimento di nomina²⁶.

Un limite intrinseco all'attività del commissario straordinario potrebbe ravvisarsi nella circostanza che allo stesso è conferito l'incarico della provvisoria amministrazione dell'ente, fino all'insediamento degli organi ordinari. Infatti, in considerazione del carattere provvisorio della propria gestione, il

²² Si veda in tal senso il parere del Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali prot. n. 17482 del 5 novembre 2007, consultabile sul sito <http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri-2015/>.

²³ Tale orientamento risulta conforme a quanto affermato dal T.A.R. Lazio - Roma, sez. I ter, sentenza 4 dicembre 2004, n. 14848, secondo cui «(la) "provvisoria amministrazione dell'Ente" (...) non può che essere riferita ad una amministrazione relativa alla totalità delle funzioni in cui l'Ente si articola (...) Del resto, ove fosse possibile conferire al Commissario (...) soltanto i poteri del Consiglio, o della Giunta o del Sindaco, non si riesce ad immaginare quale disciplina potrebbe applicarsi nel rapporto tra il potere (o i poteri) di cui lo stesso risulterebbe unico portatore e gli altri poteri».

Nel senso della permanenza in carica del consiglio, svolgendo il commissario soltanto le funzioni del sindaco e quelle della giunta, si è invece espresso il Consiglio di Stato nel parere n. 501/2001 e il Ministero dell'interno nel parere del 30 settembre 2011.

²⁴ Consiglio di Stato, parere n. 501/2001, cit.

²⁵ Così Consiglio di Stato, sez. IV, 11 febbraio 1998, n. 263.

²⁶ Si veda Consiglio di Stato, sez. V, 29 novembre 2004, n. 7749.

commissario dovrebbe, comunque, tener conto degli effetti nel tempo degli atti adottati. Si tratta, peraltro, di un limite che riguarda prevalentemente il profilo dell'opportunità, piuttosto che quello della legittimità. È alla luce di tali considerazioni che deve essere affrontata la questione della possibilità o meno per il commissario di modificare le regole di ordinamento dell'ente locale, ossia le disposizioni contenute nello statuto. Il rifacimento integrale di un atto statutario parrebbe porsi in contrapposizione con il compito del commissario di "traghetramento" dell'ente alle nuove elezioni amministrative e, dunque, con la natura transitoria delle sue funzioni. L'esercizio della potestà di ordinamento eccederebbe, infatti, i suoi poteri, atteso che gli stessi, trovando fondamento nella necessità di garantire la continuità della gestione dell'ente, si riferiscono all'attività di amministrazione del comune (circolare del Ministero dell'interno n. 8/94 del 10 febbraio 1994). In attuazione di tale attività di amministrazione andrà, invece, di volta in volta valutata la possibilità per il commissario di modificare singole e specifiche norme statutarie. Premesso, infatti, che nessuna norma limita in via generale ed astratta la sua attività, l'operato del commissario è conseguenza anche di scelte autonome operate dallo stesso secondo la discrezionalità che gli concede la legge, ferma rimanendo la necessaria giustificazione dell'attività svolta.

Per quanto riguarda i poteri del commissario "provvisorio", nominato dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali (nei casi di competenza regionale) o dal Prefetto (nei casi di competenza statale) dopo aver sospeso il consiglio e in attesa del decreto di scioglimento, si rileva che lo stesso adotta tutti i provvedimenti di competenza degli organi di governo dell'ente fino all'insediamento del commissario straordinario²⁷.

- **Possibilità per il commissario straordinario di modificare l'organizzazione dell'ente**

La modifica delle regole organizzative del comune sembra rientrare nell'attività di gestione amministrativa e non nell'ambito dell'assetto ordinamentale dell'ente, in relazione al quale è precluso l'intervento del commissario. In via generale, si ritiene quindi che al commissario sia consentito procedere ad una diversa strutturazione organizzativa dell'ente, sempre che tale intervento sia congruamente motivato in ordine all'opportunità, convenienza, ragionevolezza e rispondenza dello stesso all'interesse pubblico²⁸.

- **Necessità di nomina/conferma dei titolari di posizione organizzativa da parte del commissario negli enti locali privi di qualifiche dirigenziali**

Atteso che, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del C.C.R.L. sottoscritto il 7 dicembre 2006, le funzioni relative alla titolarità di posizione organizzativa sono conferite, a tempo determinato, per un periodo non superiore al mandato elettivo del sindaco in corso all'atto dell'affidamento, si ritiene che il commissario straordinario, qualora intenda mantenere detto conferimento, debba confermare il decreto sindacale di nomina.

- **Nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria**

Qualora il commissario straordinario abbia nominato l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, il consiglio neoeletto non può revocarlo e procedere all'elezione di un diverso revisore atteso che, ai sensi dell'articolo 235, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, il revisore è

²⁷ In tal senso Consiglio di Stato, sez. V, 29 novembre 2004, n. 7749.

²⁸ Si veda il parere del Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali prot. n. 14386 del 14 luglio 2005.

revocabile solo per inadempienza ed, in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lett. d).

- **Approvazione dei documenti contabili**

Con riferimento all'approvazione dei documenti contabili potrebbe porsi il dubbio circa la necessità che il commissario approvi la bozza di bilancio di previsione (con i poteri della giunta), al fine di consentire al revisore di predisporre la propria relazione entro il termine previsto dal regolamento di contabilità, o invece ritenere sufficiente un'unica approvazione definitiva da parte dello stesso (con i poteri del consiglio). Al riguardo, si ritiene che sebbene il commissario assommi in sé sia i poteri della giunta che quelli del consiglio (oltre a quelli del sindaco), sia maggiormente corretto seguire la procedura formale prevista dalla legge, la quale (articolo 174, comma 1, del decreto legislativo 267/2000) stabilisce che: *“Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità”*. L'approvazione da parte del consiglio comunale (articolo 42, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 267/2000) del bilancio di previsione deve poi avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo differimento disposto con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze, in conformità a quanto dispone l'articolo 151, comma 1, del TUEL. Pertanto il commissario deve procedere, in primo luogo, esercitando i poteri della giunta, alla predisposizione dello schema di bilancio di previsione, finanziario e del Documento unico di programmazione, provvedendo successivamente all'approvazione degli stessi con i poteri del consiglio.

4.2.2. Indennità di carica e permessi spettanti al commissario

Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge regionale 23/1997, al commissario straordinario (e al commissario “provvisorio”) spetta un'indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico dell'ente commissariato.

Al commissario, che sia lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria carica presso l'ente commissariato competono i permessi retribuiti previsti dall'articolo 79, commi 1 e 3, del decreto legislativo 267/2000 in relazione al tempo necessario all'adozione degli atti con i poteri, rispettivamente, del consiglio e della giunta.

Il commissario ha inoltre diritto ai permessi retribuiti contemplati dal comma 4 del medesimo articolo 79, nella misura massima di 48 ore mensili prevista per il sindaco.

Gli spettano, altresì, gli ulteriori permessi non retribuiti di cui all'articolo 79, comma 5, del TUEL.

4.2.3. Sostituzione del commissario. Possibilità di avvalersi di commissari sostituti (sub-commissari)

Nella prassi, qualora l'ente sia di dimensioni rilevanti, nel decreto di nomina del commissario si provvede alla nomina di uno o più sub-commissari, che affiancano il commissario, il quale può delegare agli stessi l'esercizio di alcune funzioni (in sostanza, come se fossero degli assessori, senza che tuttavia costituiscano un organo giuntale). In tal caso i sub-commissari hanno anche il compito

di sostituire il commissario nell'ipotesi di assenza o di impedimento temporaneo. Per l'intera durata del commissariamento, sono erogate distinte indennità sia al commissario che ai sub-commissari. Peraltro, anche negli enti di dimensioni meno rilevanti, in caso di assenza o di impedimento temporaneo del commissario le funzioni dello stesso sono esercitate da un commissario sostituto (sub-commissario), il quale può essere nominato in via generale già al momento della nomina del commissario oppure di volta in volta, qualora se ne presenti la necessità. La nomina spetta al medesimo organo competente alla nomina del commissario (Presidente della Regione, in caso di commissario straordinario; Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, per il commissario "provvisorio"). Le funzioni del commissario assente o impedito sono svolte dal sub-commissario solo per il periodo di tempo necessario. In questo caso l'indennità viene erogata al sub-commissario limitatamente al periodo di sostituzione, con corrispondente decurtazione dell'indennità spettante al commissario.

4.2.4. Conservazione degli incarichi da parte dei consiglieri cessati dalla carica a seguito dello scioglimento del consiglio

I consiglieri cessano dagli incarichi interni dagli stessi ricoperti (ad esempio dall'essere membri di commissioni comunali), mentre, ai sensi dell'articolo 39, comma 5, della legge 142/1990²⁹, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Dal tenore letterale della norma si argomenta che la cessazione anticipata del consiglio comunale, a seguito di scioglimento dello stesso, non priva i consiglieri, inclusi quelli dimissionari dalla carica di consigliere e le cui dimissioni hanno provocato lo scioglimento del consiglio, della possibilità di continuare ad esercitare, in regime di *prorogatio*, gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei nuovi consiglieri eletti al termine della gestione provvisoria dell'ente locale.

Fa eccezione il caso di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazione della criminalità organizzata, cui segue la cessazione di qualsiasi incarico comunque connesso alle cariche ricoperte (articolo 143, comma 4, del decreto legislativo 267/2000). In tal caso, nella volontà del legislatore statale, lo scioglimento del consiglio del comune infiltrato comporta una causa di delegittimazione dei suoi componenti così radicale ed insanabile da imporre che essi non soltanto decadano immediatamente dal mandato direttamente conferito dal corpo elettorale, ma altresì che cessino contestualmente da ogni e qualsivoglia incarico loro attribuito *ratione muneris*³⁰.

4.2.5. Scioglimento del consiglio comunale. Composizione della commissione elettorale

Nei comuni retti da commissario straordinario i componenti della commissione elettorale comunale (inclusi quelli che con le loro dimissioni hanno determinato lo scioglimento del consiglio comunale) permangono nella relativa carica, sotto la presidenza del commissario stesso. Ciò in forza dell'applicazione dell'articolo 15, ultimo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, la cui *ratio* consiste nell'esigenza di assicurare il funzionamento della commissione anche durante la gestione commissariale, stante l'impossibilità di procedere al rinnovo della stessa, come invece previsto dal secondo comma dell'articolo 15 citato allorché gli organi elettivi dell'ente siano ancora in carica.

²⁹ Come vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23/1997.

³⁰ Consiglio di Stato, parere n. 666/2000 del 10 luglio 2000.

4.2.6. Questioni pratiche

- Il commissario, nell'adottare gli atti, dovrebbe opportunamente³¹, di volta in volta, specificare che l'atto viene adottato con i poteri della giunta, del consiglio, o del sindaco.
- Gli atti adottati dovrebbero, quindi, contenere idonee sigle o codifiche atte a rendere distinguibili gli stessi in ragione dell'organo da cui originariamente avrebbero dovuto essere emessi.
- Atteso che il commissario è un organo monocratico, lo stesso, nei casi in cui adotta atti deliberativi di competenza di un organo collegiale (sia esso giunta o consiglio), potrà indifferentemente denominare il provvedimento adottato come "deliberazione" o come "decreto".
- Per gli atti adottati dal commissario si può proseguire la numerazione già in essere, rispettivamente, per i provvedimenti della giunta, del consiglio e del sindaco o può essere iniziata una nuova numerazione.

³¹ Sebbene non necessario ai fini della legittimità dell'atto.

5. Appendice normativa

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali)

Articolo 15 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, ultimo comma e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12 commi 11°, 12°, 13° e 14°)

I membri della Commissione elettorale comunale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità, è in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.

Finché la Commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.

Nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario.

Legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali)

Articolo 37 (Mozione di sfiducia), come vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23/1997.

1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle

rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 37-bis (Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia), come vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23/1997.

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.

2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione in consiglio.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza

del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.

Articolo 39 (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali), come vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23/1997.

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;

2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;

2-bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente.

Del provvedimento sostitutivo è data

comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. In tal caso, i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.

Articolo 40 (Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali), come vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23/1997.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni)

Articolo 6 (Controllo sugli enti locali)

1. La regione, con proprie leggi, determina la natura e la disciplina dei controlli nei confronti degli enti locali.
2. Spettano alla regione anche i provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico.
3. I provvedimenti, adottati nell'esercizio del controllo sugli organi, vanno comunicati al commissario del Governo nella regione.

Legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale)

Articolo 23 (Organi regionali competenti al controllo sugli organi degli enti locali)

1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, per lo scioglimento e la sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché per la rimozione e la sospensione degli amministratori degli enti locali, fino a quando non è diversamente disciplinato con legge regionale, continuano a trovare applicazione gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e gli articoli 36, 80 e 93 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.
2. Salvo i provvedimenti adottati dagli organi dello Stato per gravi motivi di ordine pubblico o in forza della normativa antimafia, i

provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonché di rimozione degli amministratori locali, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali. I provvedimenti di sospensione dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonché di sospensione degli amministratori locali, sono adottati dall'Assessore regionale per le autonomie locali.

3. I decreti di scioglimento e di sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché i decreti di rimozione e di sospensione degli amministratori locali sono immediatamente trasmessi al Commissario del Governo nella Regione e alla Prefettura competente per territorio, nonché pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Ai commissari di cui al comma 2, spetta una indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico dell'ente commissariato.

5. I commi 2, 3 e 4 si applicano, per quanto compatibili, anche agli organi degli altri enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

6. Fuori dei casi previsti dal comma 1, quando gli organi degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non possono, per qualsiasi ragione, funzionare, l'Assessore regionale per le autonomie locali invia appositi commissari che provvedono a reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario.

7. (ABROGATO)

8. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Articolo 79 (Permessi e licenze)

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli

circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. (ABROGATO)

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore

lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

Articolo 141 (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali)

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;

2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;

3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;

4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;

c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio

per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al parlamento. Il decreto è pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e

nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno.

Articolo 143 (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un

ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antiggiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di

componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.

7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o più settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze dell'accesso,

al fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalità l'attività amministrativa dell'ente, individua, fatti salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni utile supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale si sostituisce, mediante commissario ad acta, all'amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegata la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in

una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.

11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141.

Articolo 144 (Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio)

1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per

la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

2. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale della amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui al comma 2.

Legge regionale 17 luglio 2015, n.18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)

Articolo 39 (Comunicazione alla Regione dell'adozione dei documenti contabili fondamentali)

1. Gli enti locali informano la struttura regionale competente in materia di autonomie locali dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di bilancio, entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni, tramite la modalità informatica messa a disposizione degli enti locali della Regione.

2. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili entro la tempistica prevista dalla legge, entro i sette giorni successivi l'ente locale trasmette alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali una relazione in ordine alle motivazioni dell'inadempimento, evidenziando lo stato della procedura e la tempistica presunta di possibile adempimento.

3. La mancata trasmissione della relazione, nei modi e termini previsti al comma 2, può comportare l'avvio di verifica regionale ai sensi dell'articolo 36, comma 3, per accertare le motivazioni dell'inadempimento.

Articolo 40 (Interventi sostitutivi in caso di mancata approvazione dei documenti contabili degli enti locali)

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio del Comune o della Provincia deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale o provinciale il relativo schema oppure qualora dalla relazione o dalle verifiche di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, emerge l'impossibilità per l'organo esecutivo dell'ente locale di predisporlo entro i venti giorni successivi alla scadenza, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida con un termine non inferiore a sette giorni, nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.

2. Se il Consiglio comunale o provinciale non approva nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta o dal Commissario di cui al comma 1, verificata l'impossibilità dell'ente locale di adottarlo autonomamente in base alla relazione o alle verifiche di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione.

3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali procede allo scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 23/1997, e nomina il commissario per la gestione provvisoria dell'ente locale, il quale provvede all'adozione del bilancio.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche per l'approvazione del rendiconto di gestione e del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Unioni territoriali intercomunali.

6. Documentazione

Consiglio di Stato – Sezione I, parere 14 giugno 2001, n. 501/2001

Concernente: 1) i pieni poteri del vicesindaco nel periodo di reggenza fino alla convocazione dei comizi; 2) la necessaria nomina del commissario prefettizio nel caso di successivo impedimento, rimozione o decesso del vicesindaco reggente.

Evidenzia l'Amministrazione che in sede applicativa il vigente ordinamento degli enti locali, ora desumibile dal TU n. 267 del 2000, lascia emergere complesse problematiche relative ai poteri vicari esercitabili dal vicesindaco.

Al riguardo, con il precedente parere n. 94/96 reso dalla Sezione nell'Adunanza del 21/2/1996, sono state affrontate le questioni interpretative di maggiore rilievo, che necessitano però di un approfondimento alla luce delle innovazioni legislative successivamente intervenute: il riferimento in tal senso è, in particolare, alla legge 30/4/1999 n. 120 la quale, introducendo il turno unico per le elezioni amministrative, consente ora al vicesindaco di sostituire il sindaco per un periodo di tempo considerevole.

In linea generale, come è noto, il vicesindaco assume le funzioni del sindaco (art. 53, comma 1, TU) in caso di impedimento permanente, rimozione o decadenza di quest'ultimo, laddove invece nel caso di dimissioni la legge prevede (art. 53, comma 3) il commissariamento dell'Ente.

Nell'ipotesi ora descritta, è ormai pacifico che il vicesindaco possa svolgere con pienezza di poteri tanto le funzioni di vertice politico dell'amministrazione quanto quelle di ufficiale di governo.

Il primo problema interpretativo che l'Amministrazione solleva riguarda invece l'esercizio di attività propriamente politiche, in relazione alle quali emerge il dubbio se possano essere legittimamente espletate da un soggetto che trae la propria investitura da una nomina e non dal voto dei cittadini, come invece il sindaco.

In concreto, l'Amministrazione si domanda se il vicesindaco possa o meno nominare (o revocare) gli assessori ed in particolare (nei comuni ove lo Statuto preveda un numero fisso di assessori) l'assessore destinato a prendere il suo posto nella Giunta.

Un secondo problema riguarda l'applicabilità alla fattispecie della reggenza delle norme (art. 64, comma 4, TU) che precludono a parenti ed affini del sindaco di far parte della giunta comunale.

Ulteriore questione riguarda la determinazione dell'indennità di funzione spettante al vicesindaco, dovendosi in sostanza stabilire se al vicario spetti la corresponsione di una indennità commisurata alla funzione svolta.

L'ultimo quesito riguarda infine le ipotesi in cui il vicesindaco, dopo aver assunto le funzioni vicarie, deceda o si trovi a versare in situazione di impedimento, decadenza o rimozione: al riguardo l'Amministrazione, premesso di non ritenere possibile la sostituzione del vicesindaco da parte di altro assessore da questi designato, si domanda se la nomina del commissario prefettizio comporti necessariamente lo scioglimento della Giunta e - soprattutto - del Consiglio comunale.

CONSIDERATO

Il quadro di riferimento normativo sotteso ai quesiti che l'Amministrazione propone può essere ricostruito ricordando che ai sensi dell'art. 46, D.L.vo 8 agosto 2000, n. 267 (TU sull'ordinamento degli enti locali) il sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, nomina gli assessori componenti la Giunta, fra i quali un vicesindaco, incaricato di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo e destinato a farne le veci in caso di impedimento permanente.

Come è noto, nella attuale forma di governo degli enti locali (non a caso definita di tipo presidenziale) gli assessori nell'espletamento del loro mandato rispondono non più direttamente al consiglio comunale (come avveniva nel passato) ma al sindaco il quale può all'occorrenza revocarli, dandone motivata comunicazione in consiglio.

L'autonomia funzionale della giunta rispetto al consiglio (al quale sono ormai riservati prevalenti compiti di indirizzo e programmazione) si riflette, sul piano strutturale, nella composizione dell'organo di governo dell'ente, atteso che gli assessori, almeno nei comuni di un certo rilievo demografico, non possono far parte del consiglio comunale.

In questo contesto, le ipotesi di impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco sono disciplinate dall'art. 53, commi 1 e 2, TU i quali così recitano:

«1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.

2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59».

Prima dell'entrata in vigore della legge 30 aprile 1999 n. 120 identica disciplina si applicava nella ipotesi di dimissioni del sindaco, ai sensi dell'art. 37-bis, L. n. 142 del 1990.

Con l'articolo 8 della citata legge n. 120 del 1999 (recante istituzione del turno unico per le elezioni amministrative) il comma 3 dell'art. 37-bis (ora confluito nell'art. 53 TU) è stato modificato, prevedendosi nel caso di dimissioni del sindaco il commissariamento dell'ente, con contestuale scioglimento del consiglio.

Ne consegue che in linea di fatto il vicesindaco è ora chiamato a svolgere, oltre a quelle ordinarie di assessore, le seguenti eventuali funzioni:

- a) sostituzione temporanea del sindaco impedito o assente;
- b) sostituzione temporanea del sindaco sospeso per condanna non definitiva ex art. 15, comma 4-bis, legge n. 55 del 1990 e succ. modif.;
- c) sostituzione sino a nuove elezioni nel caso di impedimento permanente, rimozione o decadenza del sindaco.

Dal punto di vista sistematico il vicesindaco è dunque il "vicario" del sindaco, e cioè l'organo-persona fisica stabilmente destinato ad esercitare le funzioni del titolare in ogni caso di sua mancanza, assenza o impedimento.

Sotto il profilo funzionale, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) il vicesindaco esercita una sostituzione temporanea del titolare il quale può, per venir meno dell'impedimento o per decorso del termine massimo di interdizione ora fissato dall'art. 1 della legge n. 475 del 1999, essere successivamente reimmesso nella pienezza del mandato.

Nella ipotesi sub c) la sostituzione ha invece carattere stabile, atteso che la carica di sindaco è, almeno sino a nuove elezioni, definitivamente vacante.

Di qui, come già evidenziato nel precedente parere della Sezione n. 94 del 21/2/1996, la tendenziale pratica assimilabilità della prima ipotesi alla fattispecie della supplenza temporanea mentre la seconda ipotesi assume contorni assimilabili per molti versi a quelli della vera e propria reggenza.

L'analisi del quadro di riferimento va completata ribadendo che nei casi di rimozione, decadenza etc. del sindaco alla sostituzione di questi da parte del vicesindaco corrisponde lo scioglimento del consiglio e la decadenza della giunta, che però rimangono in carica fino alle nuove elezioni.

E rimangono in carica (circostanza questa assai significativa) con pienezza di poteri visto che (argomenta ex art. 38, comma 5, TU) solo dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali tali organi devono limitarsi ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Traendo le fila dai rilievi sin qui esposti, deve dirsi che il quadro normativo esibisce risultanze sufficientemente univoche, confermando che nell'ipotesi della vicarietà - come già in precedenza rilevato dalla Sezione - nessuna norma positiva identifica atti riservati al titolare della carica e vietati a chi lo sostituisce.

Tale considerazione di ordine, per così dire, testuale risulta corroborata da riflessioni di carattere sistematico, dovendosi al riguardo innanzi tutto ricordare che, secondo i principi, la preposizione di un sostituto all'ufficio o carica in cui si è realizzata la vacanza implica di norma l'attribuzione di tutti i poteri spettanti al titolare, con la sola limitazione temporale connessa alla vacanza stessa (cfr. con riferimento alla reggenza, Sez. VI, 27/1/96, n. 134).

Se a ciò si aggiunge che l'esigenza di continuità nell'azione amministrativa dell'ente locale postula che in ogni momento vi sia un soggetto giuridicamente legittimato ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell'interesse pubblico, è gioco forza riconoscere al vicesindaco reggente pienezza di poteri anche per quanto concerne la revoca o nomina degli assessori.

In caso contrario, come già si rilevava nel precedente parere, ad essere dimidiato nella propria operatività sarebbe non già il vicesindaco ma l'ente nel suo insieme, laddove la legge ha manifestamente voluto evitare che l'impedimento del sindaco si risolvesse in una moratoria nell'attività di governo dell'ente.

Tale *deminutio* si evita con la traslazione dei poteri sindacali in capo al vicesindaco, nell'ipotesi di circostanze impedienti di carattere oggettivo, e con il commissariamento dell'ente nell'ipotesi di volontarie dimissioni dell'eletto: a ben vedere, proprio il fatto che il Legislatore ha recentemente ritenuto di dover disciplinare con disposizioni derogatorie la sola fattispecie delle dimissioni, conferma implicitamente che nell'altro caso (impedimento oggettivo) il meccanismo della automatica investitura del vicesindaco è stato ritenuto idoneo ad assicurare la piena funzionalità dell'ente, il che depone ulteriormente in favore di una configurazione non restrittiva dei poteri affidati al sostituto.

Certamente, come già rilevato a suo tempo dalla Sezione, può destare perplessità che poteri così incisivi, come quelli oggi attribuiti al sindaco in virtù dell'elezione popolare diretta, vengano esercitati per periodi di tempo anche considerevoli da un vicario privo di analoga investitura; come pure, sotto il profilo dell'opportunità può ritenersi che nella situazione suddetta il vicesindaco dovrebbe far uso di responsabile autolimitazione.

Quanto sopra non incide però sui termini formali del quesito, che *de iure condito* va sciolto nel senso della pienezza dei poteri del vicesindaco investito di funzioni vicarie.

Il secondo quesito qui sottoposto dall'Amministrazione riguarda l'applicabilità alla fattispecie della sostituzione della norma di cui all'art. 64 TU, a mente della quale non possono far parte della giunta il coniuge, i parenti e gli affini del sindaco.

Circoscrivendo la portata del quesito, l'Amministrazione si domanda se l'assunzione dei poteri sindacali da parte del vicesindaco determini una situazione di preclusione alla nomina di assessori legati al reggente da vincoli familiari.

Il dubbio, ovviamente, nasce da ciò che, essendo le cause di incompatibilità normalmente di stretta interpretazione, esse sembrerebbero insuscettibili di applicazione analogica in una situazione nella quale il vicesindaco esercita la funzione vicaria ma non è - formalmente - immesso nella carica sindacale.

Al riguardo deve però convenirsi con i rilievi dell'Amministrazione, alla stregua dei quali risulta evidentemente disarmonico da un lato riconoscere al vicesindaco la pienezza dei poteri e dall'altro esonerarlo invece dal rispetto di quei canoni di trasparenza generalmente imposti al titolare del mandato.

In questa linea può allora osservarsi che la norma in rassegna, ancorché ricompresa all'interno di un articolo rubricato ai casi di incompatibilità, disciplina in realtà l'aspetto strutturale dell'organo in quanto correlato al buon andamento ed al trasparente esercizio della funzione ad esso commessa: cosicché può concludersi che il divieto, in quanto volto a prevenire i potenziali conflitti di interesse derivanti dalla presenza in giunta di soggetti legati a chi svolge in concreto le funzioni di capo dell'amministrazione, vada di necessità applicate anche nel caso della sostituzione.

Per quanto riguarda poi la determinazione dell'indennità spettante al sostituto, si osserva che la materia è allo stato disciplinata da norme (da ultimo cfr. DM 4/4/2000) che non contemplano l'ipotesi in questione.

Nel silenzio della legge, la questione va quindi risolta in via sistematica e dunque avendo innanzi tutto presente la peculiare natura dell'emolumento di cui si discute, che non è stipendiale ma indennitaria, come si conviene nel caso di cariche formalmente onorarie.

Di qui la non utilizzabilità di quei principi restrittivi elaborati dalla giurisprudenza con specifico riferimento al settore del pubblico impiego ove, nei casi di sostituzione vicaria del titolare di una posizione funzionale superiore (impedimento o assenza del titolare dal posto per malattia, ferie, congedo, missione, motivi di famiglia e simili), l'attività svolta, siccome espressione di un dovere istituzionale gravante in capo al sostituto, è compresa tra quelle astrattamente esigibili rispetto alla qualifica di appartenenza del titolare della posizione funzionale inferiore e, pertanto, rientrando per legge tra i suoi compiti come attribuzione propria della qualifica rivestita, non può dar luogo ad alcuna variazione del trattamento economico (per tutte cfr. Ad. Plen., 4/9/97, n. 20).

All'opposto, nel caso all'esame, siccome la misura dell'indennità si correla essenzialmente alla funzione svolta dal percipiente (e non alla qualifica da questi rivestita) sembra conseguente concludere nel senso che al vicario spetta, per il periodo di concreto esercizio dei pieni poteri sostitutivi, una indennità di importo pari a quella goduta dal sindaco.

L'ultimo quesito concerne l'individuazione degli effetti derivanti da un eventuale successivo impedimento, rimozione o decesso del vicesindaco reggente.

In proposito, la soluzione ipotizzabile in prima battuta sarebbe quella di ritenere che, fra le ampie prerogative del vicesindaco, rientri anche quella di designare il suo sostituto.

Come ben osserva l'Amministrazione, trattasi di ipotesi impraticabile: da un lato, infatti, il reggente continua ad occupare la posizione formale di vicesindaco, che non può dunque essere attribuita ad altro assessore; dall'altro, è evidente che salva espressa previsione di legge il *munus* pubblico non è disponibile per il titolare, con conseguente impossibilità di sostituzioni atipiche o fondate su base esclusivamente volontaria.

Ne consegue che il vicesindaco non potrà designare un sub-sostituto e quindi ove decaduto, rimosso o deceduto sarà sostituito, secondo sistema, dal commissario prefettizio.

Ferme le conclusioni ora raggiunte, ci si chiede se la nomina del commissario prefettizio comporta di necessità la decadenza della giunta o lo scioglimento del consiglio, transitando le relative funzioni in capo all'organo straordinario.

In sostanza, secondo gli scenari ipotizzati dall'amministrazione, il commissario potrebbe:

- a) svolgere esclusivamente le funzioni di sindaco, restando in carica giunta e consiglio;
- b) svolgere le funzioni del sindaco e della giunta, restando in carica il consiglio;
- c) svolgere tutte le funzioni di governo dell'ente, come avviene nell'ipotesi delle dimissioni del sindaco.

Procedendo per gradi, deve osservarsi che l'ipotesi sub a) è chiaramente destituita di ogni fondamento per un verso infatti, non si vede come il commissario possa presiedere un organo di cui egli (a differenza del vicesindaco) non fa parte e d'altra parte deve ricordarsi che nel vigente ordinamento degli enti locali la giunta si connota per il rapporto fiduciario che la lega al sindaco, rapporto che viene naturalmente meno in assenza dell'organo di vertice e del suo designato sostituto.

L'ipotesi sub c) - pur coerente dal punto di vista logico - incontra poi un ostacolo insormontabile in ciò che essa presuppone la possibilità di addivenire allo scioglimento dell'organo elettivo in un contesto normativo che invece ne salvaguarda espressamente la operatività fino al rinnovo elettorale (specificamente cfr. art. 53, comma 1, TU).

Né d'altra parte ricorre nel caso in rassegna il presupposto del mancato funzionamento del consiglio, il solo che (al di fuori delle ipotesi nominate di scioglimento con commissariamento immediato dell'ente) consente in generale al Prefetto, in sede di intervento ex artt. 19 TU n. 383 del 1934 e 53 TU n. 267 del 2000, di inviare apposito commissario presso amministrazioni locali per reggerle qualora non possano per qualsiasi ragione funzionare.

Ne consegue che il commissario prefettizio svolgerà le funzioni del sindaco e quelle della giunta, permanendo invece in carica il consiglio: in questa ottica, lo scioglimento del consiglio (già decretato allorché si verificò l'impedimento permanente del sindaco) continua ad avere la finalità che gli è propria, quella cioè di consentirne il rinnovo al primo turno elettorale, mentre per il resto (secondo l'espressa indicazione normativa e dunque fino all'indizione delle elezioni) l'organo assembleare rimane in carica con pienezza di funzioni, siccome derivante il mandato da investitura popolare diretta.

D'altra parte, essendo la vigente forma di governo degli enti locali improntata al criterio della distinzione fra le responsabilità gestionali e quelle programmatiche, la presenza al vertice dell'ente di un commissario non sembra possa ostacolare o precludere l'esercizio da parte del consiglio delle competenze di indirizzo e di controllo politico amministrativo ad esso intestate; né, per converso, la mancanza di un legame politicamente fiduciario con il consiglio sembra poter impedire al commissario di esercitare, quale organo responsabile dell'amministrazione del comune, tutte le funzioni altrimenti demandate al sindaco dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

A ben vedere, anzi, la mancanza di tale legame fiduciario rileverà in senso opposto, non potendosi ovviamente ipotizzare che il consiglio approvi nei confronti del commissario la mozione di sfiducia.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.

